



Piano annuale degli interventi per la cultura 2023 - DGR n. 235 del 7.03.2023	
L. R. 16 maggio 2019, n. 17	art. 4.
BANDO AUDIENCE DEVELOPMENT	

Bando per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di progetti dedicati allo sviluppo della partecipazione del pubblico nei luoghi della cultura e dello spettacolo.

Indice.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Stanziamento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti
- Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 - Motivi di esclusione
- Art. 8 - Spese ammissibili
- Art. 9 - Spese non ammissibili
- Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 11 - Istruttoria e valutazione
- Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi
- Art. 13 - Graduatoria e concessione contributo
- Art. 14 - Entità del contributo
- Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione
- Art. 16 - Revoca del contributo
- Art. 17 - Obblighi di pubblicità
- Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 – Finalità.

1. Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per azioni di audience development, a sostegno della realizzazione di progetti dedicati allo sviluppo della partecipazione del pubblico nei luoghi della cultura e dello spettacolo in attuazione dell'art. 4, della L. R. n. 17/2019 e, nello specifico, per l'Azione T2 del Piano annuale degli interventi per la cultura 2023, approvato con DGR n. 235/2023.

Art. 2 – Stanziamento.

2. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a Euro 70.000,00.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) spettacolo: attività di rappresentazione cinematografica, teatrale, musicale, danza, circo contemporaneo, anche integrate tra loro;
 - b) luoghi della cultura: musei, archivi e biblioteche, istituti culturali;
 - c) *audience development*: "sviluppo del pubblico" in termini di crescita sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
 - d) azione di *audience development*: azione volta ad ampliare e diversificare i pubblici nei luoghi della cultura e migliorare la fruizione del prodotto culturale.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.

1. Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:
 - a) musei, archivi e biblioteche riconosciuti ai sensi della L. R. n. 17/2019;
 - b) istituti culturali;
 - c) associazioni, compagnie, fondazioni, imprese sociali e soggetti privati operanti nell'ambito dello spettacolo (cinema, teatro, danza, musica, o circo contemporaneo) o comunque in ambito culturale, legalmente costituite,



- privi di finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste da statuto.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, con esclusione degli enti pubblici, al momento della presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) prevedere come primarie finalità statutarie la produzione, ovvero la promozione e l'organizzazione di attività di spettacolo nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema o del circo contemporaneo o comunque in ambito culturale;
 - c) avere sede legale e/o operativa nel territorio della regione Veneto.
 3. Al presente bando non possono presentare istanza di contributo:
 - a) associazioni e fondazioni operanti nell'ambito dello spettacolo di cui la Regione del Veneto è socio ai sensi di specifiche Leggi regionali;
 - b) soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo finanziati ai sensi della L. R. n. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 7 e della L. R. 19 febbraio 2007, n. 2 art. 66.
 - c) università, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ed enti di formazione;
 - d) scuole di danza, nel caso di progettualità e attività di formazione degli allievi;
 - e) parrocchie ed enti religiosi.
 4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.
 5. Ciascun soggetto all'atto della domanda è tenuto a dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti.

Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno i seguenti requisiti:

- a) riguardano lo sviluppo della partecipazione delle diverse fasce di pubblico, e in particolare di quella dei giovani, agli spettacoli e lo sviluppo della frequentazione dei luoghi della cultura, sfruttando gli strumenti di contaminazione dei linguaggi espressivi e la multidisciplinarietà;
- b) prevedono una spesa ammissibile minima pari a Euro 10.000,00;
- c) prevedono un cofinanziamento pari al 50% del costo totale, garantito da fondi propri e/o di terzi;
- d) sono avviati e compiutamente realizzati nel territorio della regione Veneto nel corso dell'anno
- e) non essere finanziati da altri contributi della Regione del Veneto.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda compilata secondo il modello accessibile al [seguente indirizzo internet link](#), redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D P R n. 445/2000, deve essere:
 - a) presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto;
 - b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso deve essere trasmessa una copia in formato pdf del modulo sottoscritto).
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) copia fotostatica fronte retro di un valido documento d'identità del firmatario (in caso di firma autografa);
 - b) scheda del progetto secondo il modulo reso disponibile dall'amministrazione regionale
 - c) piano finanziario del progetto con indicazione delle uscite e delle entrate, della quota di cofinanziamento e del contributo richiesto secondo il modulo reso disponibile dall'amministrazione regionale
 - d) curricula delle principali figure professionali coinvolte a livello artistico e organizzativo nella realizzazione del progetto
 - e) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora il richiedente non sia un Ente locale e qualora non gi in possesso dell'Amministrazione regionale.
3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo se dovuta con le modalità descritte nel modulo di domanda
4. La domanda con gli allegati e l'elenco degli stessi va trasmessa mediante Posta Elettronica certificata (PEC) all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.
5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato PDF e riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo L. R. n. 17/2019, art. 4, 9 e 36 bando Audience Development (Si consiglia di prestare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <http://regione.veneto.it/affari-generalisport@pec-regione-veneto>).
6. La domanda va spedita, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo



Art. 7 - Motivi di esclusione.

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4, comma 1 del bando;
 - b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del bando;
 - c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;
 - d) priva di valida sottoscrizione.

Art. 8 - Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale.
2. In particolare sono ammissibili: spese per l'organizzazione dell'iniziativa, eventuali spese per affitto dei locali per manifestazioni, spese di noleggio attrezzature, spese concernenti oneri SIAE e costi di produzione, spese inerenti la comunicazione.
3. Le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, rimborsi spese per i professionisti esterni all'organizzazione, ecc.) sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del totale del costo preventivato.
4. Le spese relative a studi, analisi e indagini propedeutiche al progetto sono ammesse nella misura massima del 10% del totale del costo preventivato.
5. Le spese per il personale dipendente del soggetto richiedente impiegate specificamente nel progetto sono ammissibili entro il limite massimo del 20% del totale del costo preventivato.
6. Le spese per l'IVA, realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, sono ammesse purché non recuperabili e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 9 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio di progetto, sia a preventivo sia a consuntivo, le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese non riconducibili in modo chiaro e diretto alla realizzazione del progetto;
 - b) acquisto beni strumentali durevoli;
 - c) erogazioni liberali;
 - d) multe e sanzioni;
 - e) interessi passivi;
 - f) quantificazione economica del lavoro volontario;
 - g) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita nell'ambito delle attività.
2. Non è consentita l'erogazione del contributo regionale sotto forma di contributi a terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.
 - Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
 - Oggetto del procedimento: bando per la concessione di contributi per il sostegno di attività di *Audience development*;
 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Arianna Bernardi, direttore U. O. Attività Culturali e Spettacolo;
 - Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni;
 - Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Cinema. – Tel. 041 279 2604 – 3901;
3. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990.

Art. 11 - Istruttoria e valutazione.

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando.
Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella all'art. 12 del presente bando.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi.

1. La valutazione tiene in considerazione gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili.



2. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo una graduatoria:

Criteri		Punteggio massimo 50
1	Rilevanza della proposta culturale, sotto il profilo dell'analisi del contesto sociale interessato dalla proposta culturale, dei contenuti artistici, delle modalità organizzative, delle professionalità coinvolte.	12
2	Capacità della proposta di promuovere l'inclusione sociale, il coinvolgimento di soggetti fragili, il contrasto alla povertà educativa.	5
3	Competenza ed esperienza del soggetto proponente, da valutarsi sulla base del grado di coinvolgimento e del CV.	8
4	Partecipazione al progetto da parte di partner specializzati, da valutarsi sulla base del grado di coinvolgimento e del CV.	5
5	Grado di approfondimento e qualità del piano di comunicazione.	5
6	Indicazione di obiettivi misurabili e raggiungibili in ordine alla capacità della proposta culturale di esercitare un efficace azione di incremento e formazione del pubblico.	5
7	Percentuale di cofinanziamento. a. $\geq 80\%$ = punti 5 b. dal 60 al 79% = punti 3 c. dal 51% a 59% = punti 1	5
8	Coinvolgimento di soggetti terzi. a. soggetti pubblici e privati = punti 5 b. soggetti solo pubblici o solo privati = punti 3 c. nessuno = punti 0	5

3. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 50 punti. Il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 20 punti.

4. A parità di punteggio sarà considerata prioritaria la proposta a cui è stato attribuito un punteggio maggiore in corrispondenza del criterio 1 e, secondariamente, in corrispondenza al criterio 3.

Art. 13 - Graduatoria e concessione contributo

1. Il Direttore della struttura regionale competente con proprio decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con l'indicazione del contributo concedibile, nonché l'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione.

2. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 1, con deliberazione di Giunta regionale saranno assegnati i contributi sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso di fondi aggiuntivi derivanti da rinunce o da altre sopravvenienze.

4. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 14 - Entità del contributo.

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 50% del costo complessivo del progetto riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri o di terzi.

2. L'entità del contributo è così determinata sulla base del punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione:

Punteggio compreso tra 50 e 45 punti	l'entità del contributo è calcolata sino al 100% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra i 44 e i 39 punti	l'entità del contributo è calcolata sino al 75% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra 38 e 20 punti	l'entità del contributo è calcolata sino al 50% di quanto richiesto

3. Il tetto massimo del contributo regionale è pari a Euro 10.000,00.

4. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.



5. In sede di rendicontazione il contributo viene interamente confermato se si rendicontano spese pari ad almeno l'80% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore all'80% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate spese inferiori al 50% il contributo sarà revocato.

Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione.

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a contributo regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in domanda.
2. Le variazioni del progetto ammesso a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 4 e 5, né alterare sostanzialmente gli elementi valutati ai sensi dell'art. 12.
3. Il beneficiario è tenuto a comunicare la variazione o la chiusura del regime Iva.
4. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000).
5. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31.12.2023.
6. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:
 - a) relazione dettagliata del progetto realizzato
 - b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite
 - c) regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del finanziamento;
 - d) materiale fotografico o video a documentazione dell'iniziativa.

Art. 16 - Revoca del contributo.

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:
 - rinuncia del beneficiario
 - mancata realizzazione del progetto
 - spesa rendicontata inferiore al 50% del bilancio preventivo
 - presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 4.

Art. 17 - Obblighi di pubblicità.

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.
3. Ai sensi della L. n. 124/2017 (commi da 125 a 129). I beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad Euro 10.000, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai contributi ottenuti.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.

